



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 20 del 12/01/2023

Oggetto:

**VALORIZZAZIONE ECONOMICA FERIE NON FRUITE DA DIRIGENTE
MEDICO (MATR. 1780) ENTRO LA CESSAZIONE**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: De Dorigo Erica

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il Dirigente/Funziionario: Sala Claudia

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali, in conformità al Regolamento approvato con deliberazione n. 290 del 12/05/2017 e modificato con deliberazione n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 602 del 15/06/2022 si è preso atto del recesso volontario dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 16/06/2022 del Dott. P.C. (matr. 1780), dirigente medico di Malattie Infettive;
- con nota prot. n. 41617/2022 il suddetto dirigente ha richiesto, tramite legale di fiducia, la valorizzazione economica delle trentatré giornate di ferie residue al momento della cessazione dal servizio, delle quali non ha potuto fruire nel corso del rapporto a causa della necessità di far fronte ad esigenze di servizio connesse alla situazione di emergenza legata alla pandemia di COVID – 19 e alla carenza di personale medico all'interno del reparto di Malattie Infettive e quindi per cause non a lui imputabili o riconducibili;
- con nota prot. n. 48373 del 4/08/2022, in risposta ad apposita richiesta su quanto sopra, il Direttore S.O.C. Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania – Domodossola trasmetteva il seguente parere espresso in merito dal Direttore S.O.C. Malattie Infettive: *"... comunico che il Dott. P.C., per motivi di carenza di personale e per il perdurare della pandemia da COVID – 19 non ha usufruito completamente delle ferie degli ultimi due anni (anni 2020 e 2021). Purtroppo la situazione è simile agli altri dirigenti medici delle Malattie Infettive come si evince dalle presenze/assenze degli ultimi due anni"*;

Visto l'Accordo Integrativo Aziendale dirigenza SPTA, di cui alla deliberazione n. 121/2021, vigente al momento della cessazione del suddetto dirigente medico, che stabiliva che le ferie non fruite entro i 18 mesi ai sensi del D. Lgs. n. 66/2003, e s.m.i., potessero essere godute interamente all'atto della cessazione dal servizio, nonché l'Accordo Integrativo Aziendale Area Sanità siglato in data 4/10/2022, attualmente vigente e stipulato posteriormente alla cessazione del dirigente medico in questione, che dispone che sono fatti salvi i diritti acquisiti in base al suddetto A.I.A.;

Precisato che presso la S.O.C. Malattie Infettive da numerosi anni sussiste grave carenza di dirigenti medici dipendenti: nell'anno 2020 prestavano servizio complessivamente quattro dirigenti medici, nell'anno 2021 soltanto tre dirigenti e a giugno 2022 soltanto più due; carenza da considerarsi ancor più grave nel periodo di pandemia, in quanto reparto direttamente interessato dall'emergenza COVID - 19;

Dato atto che pertanto è risultato assai difficile garantire la programmazione delle ferie, sia per il numero esiguo di medici sia in quanto è necessario garantire la continuità dell'attività istituzionale e la continuità assistenziale straordinaria di un reparto su cui negli anni 2020, 2021 e in parte 2022 ha pesantemente inciso la pandemia e presso cui è sempre stato indispensabile agire e organizzarsi per evitare il pericolo che si verificassero ipotesi di interruzione di pubblico servizio;



Rilevato che a seguito della pandemia vi sono stati numerosi mesi in cui, per direttive regionali (note DIRMEI – Unità di Crisi della Regione Piemonte prot. n. 55839 del 10/11/2020 e prot. n. 194123 del 14/11/2020) e aziendali, vi è stata l'impossibilità/divieto di programmare le ferie nel periodo emergenziale che va dall'ultimo trimestre 2020, al 2021 e al primo trimestre 2022;

Preso atto di quanto sopra e inoltre della circostanza che nel 2021 il Dott. P.C. è rimasto in servizio unitamente a due soli altri dirigenti medici dipendenti, situazione che ha reso pressoché impossibile per il medesimo fruire delle ferie per garantire la continuità dell'attività;

Rilevato che dal tabulato della rilevazione presenze mensili di giugno 2022, ultimo periodo di servizio, il dirigente medico in questione, alla data di cessazione del proprio rapporto di lavoro dipendente, presentava un saldo ferie residue di trentatre giorni;

Considerati l'art. 5, c. 8 L. n. 135/2012, nonché i pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2012 e del 2020 e del M.E.F. - Dipartimento RGS-IGOP del 2012;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta espressa di riconoscimento economico sostitutivo delle ferie non godute, tenuto conto dei provvedimenti estemporanei e d'urgenza che si sono dovuti porre in essere per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, circostanze che non hanno reso possibile pertanto la pianificazione delle ferie maturate, stante il rischio di interruzione di pubblico servizio;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 502/1992, e s.m.i., come formulati nel frontespizio del presente atto.

DELIBERA

1) di riconoscere, per tutto quanto esposto in premessa, al Dott. P.C. (matr. 1780) il valore economico sostitutivo dei trentatre giorni di ferie non fruite, per esigenze di servizio, entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro, per un importo pari a Euro 8.040,14, tenuto conto delle circostanze oggettive descritte in premessa, indipendenti dalla volontà delle parti, che non hanno consentito, pur nella subentrata decisione di estinzione del rapporto di lavoro, una programmazione atta a permettere la completa estinzione delle ferie maturate nel periodo 2020 – 2021 e primo trimestre 2022, stante la doverosità per la S.O.C. Malattie Infettive di garantire la continuità del servizio pubblico nel periodo emergenziale per la pandemia da COVID - 19 con una dotazione organica insufficiente;

2) di imputare gli oneri derivanti dal presente atto, pari a complessivi € 10.637,10, al bilancio corrente così ripartiti:



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Euro 8.040,14 per competenze al conto 3.10.06.08

Euro 1.913,55 per oneri al conto 3.10.06.18

Euro 683,41 per IRAP al conto 3.30.01.04.

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere.